

Settore Protezione Civile/Sicurezza Ambienti di Lavoro Demanio e Patrimonio

ORB. 343/2016

ORDINANZA N° 01

DEL 03/10/2016

IL DIRIGENTE

VISTA la propria Ordinanza Balneare N° 1 del 23/04/2014, con la quale è stata disciplinato l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Carrara, sia per finalità igienico sanitarie, che per assicurare la correttezza dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo, nonché di dover regolamentare i sistemi di "chiusura" stagionale;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. N. 327 del 30/03/1942 e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. N. 631 del 28/06/1952;

VISTA la L.15 Marzo 1997, n° 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1997, n°112 recante norme relative al "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 Marzo 1997, n°59";

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza Balneare N° 1/2014 "PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE";

VISTA la nota Prot.n. 68491 del 28/09/2016 del Dirigente del Settore Ambiente Ing. Gianfranco Fini, agli atti d'ufficio;

RITENUTO necessario, modificare le prescrizioni dell'art. 2, comma 16 della citata Ordinanza Balneare N°1 del 23/04/2014, al fine di garantire durante tutto l'anno la correttezza dei comportamenti in merito alla fruizione del Demanio Marittimo;

ART. 1

l'art. 2, comma 16, che cita "E' vietato tuffarsi da pennelli, scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa" viene modificato con "E' vietato salire e tuffarsi da pennelli, scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa";

ART. 2

- 1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare il contenuto della presente ordinanza.
- 2. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali ulteriori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1164, del Codice della Navigazione e ove ne ricorrano i presupposti dell'articolo 650 del Codice Penale.
- 3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo On Line del Comune e sarà pubblicizzata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.
- 4. Salvo diversa indicazione, le disposizioni e i relativi divieti della presente Ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamenti nazionali o regionali.
- 5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente

Dott. Alessandia Mazzelli